CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 329 c.nav.

Stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare

Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in localita' che non e' sede di autorita' consolare, il contratto deve, a pena di nullita', essere stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i documenti di bordo.

Versione in vigore dal 21 aprile 1942, non più in vigore dal 18 dicembre 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Parte	Prima — Della navigazione marittima e interna
Libro	Secondo — Della proprietà e dell'armamento della nave
Titolo	Quarto — Del contratto di arruolamento
Capo	I — Della formazione del contratto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-navigazione/art-329-stipulazione-del-contratto-in-localita-estera-dove-non-sia-autorita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it